



**Tribunale Ordinario di Milano**  
**DODICESIMA CIVILE**

Il Giudice designato dott. Rossella Milone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/04/2014 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 12978/2014

ritenuto che il ricorso cautelare, volto ad ottenere in via d'urgenza il rilascio dell'immobile oggetto di un contratto di leasing stipulato fra le parti, non possa trovare accoglimento;

ritenuto, infatti, che non ricorra il presupposto del periculum in mora, necessario per accedere alla tutela cautelare, la quale, ove fosse accordata in difetto di tale presupposto espressamente previsto dalle norme, diverrebbe un improprio strumento per ottenere il soddisfacimento dei diritti in via anticipata rispetto alla generalità dei soggetti che adiscono le vie giudiziarie;

rilevato che la parte ricorrente deduce che il proprio debitore si troverebbe in condizioni di difficoltà economica, che dimostrerebbero l'esistenza del periculum sotto il profilo della pretesa impossibilità di far fronte alle spese di manutenzione dell'immobile;

ritenuto, tuttavia, che non via sia alcuna prova di incuria da parte della società resistente, non avendo la ricorrente allegato, ancor prima che provato, che l'immobile si trovi, in concreto e non sulla base di mera ipotesi, privo della necessaria manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria;

rilevato che, al contrario, la resistente costituendosi ha offerto indizi sufficienti (v. fotografie doc. 9) a dimostrare che l'immobile non sia esposto al rischio di deterioramento;

ritenuto che il difetto del periculum in mora renda superfluo l'esame del fumus boni iuris

**P.Q.M.**

respinge il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 3.000,00.

Milano 14.5.2014

Si comunichi



Il g.d.

**Rossella Milone**